



### **Comunicazione beni dei soci: proroga in vista ... ma a quando i chiarimenti?**

In vista dell'annunciatissima proroga (ad oggi la scadenza è fissata al 2 aprile 2013 e pare che venga portata al prossimo autunno) entro la quale presentare la comunicazione dei beni utilizzati dai soci delle società e dai familiari dell'imprenditore (al momento della pubblicazione del presente contributo non ancora formalizzata, ma che da più parti viene data per certa, per cui così la si considererà), i professionisti tirano un grande sospiro di sollievo: tale adempimento presenta infatti evidenti complessità operative che ad oggi paiono difficilmente risolvibili. Adempimento che diventa davvero impossibile se si tiene conto che nella comunicazione deve essere dato conto di ogni finanziamento/ capitalizzazione effettuati nei confronti della società, senza limite alcuno.

Per intervenire sul tema sulle pagine della presente rivista si era deciso di attendere la formalizzazione della proroga visto che di essa si parla insistentemente da tempo, così come da tempo i più (compreso chi scrive) segnalano che oggi tale adempimento è divenuto del tutto ingestibile alla luce delle interpretazioni che nel tempo si sono stratificate in maniera non del tutto coerente nei diversi interventi da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Occorre però che si crei una forte sensibilizzazione sulle problematiche connesse all'adempimento.

Pertanto, ben venga la proroga, ma pare altrettanto necessario che siano forniti al più presto elementi utili ad interpretare in maniera sistematica la disciplina, in caso contrario ci si troverà alla nuova scadenza con gli stessi dubbi, obbligando gli operatori ad invocare un ennesimo spostamento dei termini. Si ritiene di cogliere il pensiero diffuso dei colleghi quando si afferma che ai professionisti, piuttosto che più tempo a disposizione per porre in essere un adempimento (che, per carità, non basta mai), soprattutto preme avere più certezza nella gestione delle scadenze che si devono quasi quotidianamente affrontare.

Di seguito si evidenzieranno le principali (e, ahimè, numerose) perplessità che caratterizzano la comunicazione in commento.

#### **I beni utilizzati dai soci/familiari**

L'art.2, nei commi compresi tra 36-*terdecies* a 36-*duodevicies* del D.L. n.138/11, ha previsto:

- ▶ che costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell'imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti (è stata introdotta la lett. h-*ter*) nell'art.67, co.1 del Tuir);
- ▶ che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
- ▶ l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa/società concedente ovvero da parte del socio o del familiare, i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Come chiarito nelle motivazioni del [provvedimento del 16 novembre 2011](#) con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le regole di comunicazione:

*“l'intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente – o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità.”*

Si tratta comunque di capire quale sia l'esatto perimetro di questo obbligo: in altre parole, quando esattamente si innesca la necessità di inviare la comunicazione?

Come correttamente segnalato dalla circolare n.27/IR/12 del Cndcec il co.36-*sexiesdecies* obbliga alla presentazione della comunicazione *“nelle ipotesi di cui al co.36-*quaterdecies*”*, nel quale a sua volta è sancita l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi *“per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento”*.

Malgrado ciò – ossia il riferimento ad un utilizzo effettuato a valore inferiore a quello di mercato – il richiamato provvedimento del 16 novembre 2011 impone la comunicazione senza fare alcuna distinzione di sorta: sarebbe quindi sufficiente che il socio/familiare usi il bene intestato alla società/impresa per far sorgere l'obbligo di presentazione della comunicazione, non importa quale sia il corrispettivo che questo si vede addebitato per l'utilizzo.

Peraltro si deve segnalare come, a ben vedere, la [C.M. n.24/E/12](#) ha chiarito che:

*“Tale indeducibilità [quella derivante dal co.36-*quaterdecies*, n.d.A.] trova tuttavia una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'art.164 del Tuir.”*

Questo sta a significare che nel caso di auto ed immobili abitativi, essendo già previste norme specifiche che ne regolamentano il trattamento (rispettivamente art.164 Tuir e art.90 Tuir), non si andrebbe mai ad azionare quella indeducibilità specifica prevista dal co.36-*quaterdecies* e quindi non si verificherebbe mai il presupposto per la presentazione della comunicazione. Tale conclusione si avrebbe tanto nel caso di addebito di congruo corrispettivo, tanto nel caso di utilizzo gratuito o con corrispettivo non adeguato (quindi con tassazione del reddito diverso nel quadro RL di Unico). Anche di tale aspetto il provvedimento 16 novembre 2011 sembra disinteressarsi completamente.

Se si tornasse ad una formulazione dell'adempimento maggiormente aderente alla formulazione normativa, si dovrebbe concludere per l'esonero dalla presentazione della comunicazione per moltissime situazioni. In fin dei conti, basterebbe addebitare un corrispettivo adeguato all'utilizzatore (che per quanto riguarda le autovetture la C.M. n.24/E/12 ha chiarito essere il valore convenzionale ai sensi dell'art.51 co.4 Tuir) per ottenere due effetti:

- ▶ da un lato si andrebbe a scongiurare ogni conseguenza reddituale in capo al socio;
- ▶ dall'altro si potrebbe conseguire l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione.

Pare evidente che su questo punto sarebbe quanto mai opportuno un ripensamento dell'Amministrazione Finanziaria che possa andare nella descritta direzione.

Altro tema inerente la tassazione dei beni utilizzati dai soci è quello riguardante la determinazione del reddito diverso. Sul punto la [C.M. n.36/E/12](#) afferma che:

*“Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, fermo restando quanto già chiarito con la C.M. n.24/E in commento, si ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’art.51, co.4, del Tuir. Conseguentemente, in tale circostanza per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all’art.51, co.4, del Tuir, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir. L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.”*

L'utilizzo, in luogo di ordinari valori di mercato, dei valori convenzionali forfettari stabiliti dall'art.51 Tuir è da un lato una significativa semplificazione operativa, ma soprattutto si dimostra un grande vantaggio, posto che i *benefits* così individuati sono davvero modesti (rispetto appunto a quelli che potrebbero essere gli effettivi valori di mercato degli utilizzi). L'Agenzia ha affermato tale possibilità in maniera evidente solo con riferimento al caso delle autovetture, ma non lo ha fatto per gli altri beni: questo porta molti ad escludere il fatto che la stessa possibilità possa essere estesa ad altre situazioni, quale ad esempio l'utilizzo degli immobili.

Tale diversità pare comunque poco ragionevole, sotto il profilo logico: per quale motivo l'utilizzo da parte del socio di un autoveicolo può essere gestito tramite addebito di un corrispettivo pari a *un benefit* convenzionale (o tassazione di un corrispondente reddito diverso in assenza di addebito del corrispettivo), mentre se il bene utilizzato dal socio è un immobile l'addebito del corrispettivo dovrebbe avvenire a valore normale (quindi usando ad esempio i valori Omi previsti per la stima delle locazioni)? Vi è chi azzarda la possibilità di estendere l'interpretazione ministeriale, ammettendo anche l'utilizzo dell'immobile alla determinazione convenzionale del corrispettivo (che però, occorre dirlo, sarebbe forse eccessivamente conveniente visto che l'art.51 Tuir definisce tale *benefit* nella rendita catastale).

Sul punto è necessario un chiarimento.

## **I Finanziamenti**

Se con riferimento alla comunicazione dei beni utilizzati dai soci, seppure con non poche incertezze, si sarebbe potuto procedere alla compilazione dell'istanza, l'aspetto massimamente delicato era quello riguardante il monitoraggio dei finanziamenti (tale adempimento quindi non può interessare le ditte individuali, nei confronti delle quali opera invece il solo monitoraggio dei beni).

L'art.2, co.36-*septiesdecies* dell'art.2 del D.L. n.138/11 dispone che:

*“L'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.”*

La norma, a ben vedere, non pare disporre alcun obbligo di comunicazione relativamente ai finanziamenti soci (comunicazione prevista per i beni al precedente co.36-*sexiesdecies*), rimandando alla eventuale successiva fase di accertamento il reperimento e l'utilizzo di tali informazione in chiave antievasiva.

L'obbligo si è materializzato con il richiamato provvedimento 16 novembre 2011 con il quale il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'adempimento. Nel paragrafo 1.1 si legge che occorre rendere la comunicazione quando i soci "...effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente". Interlocutorio il successivo paragrafo 1.3 laddove si afferma che vanno comunicati:

- i finanziamenti "realizzati" nel periodo d'imposta;
- quelli in corso nel periodo d'imposta 2011.

Di per sé il provvedimento, oltre ad introdurre un obbligo che nel testo normativo non era presente, amplifica non poco l'obbligo di monitoraggio posto a carico dei contribuenti visto che:

- oltre che i finanziamenti, vanno comunicate anche le capitalizzazioni, quindi tutte le immissioni di denaro in società;
- il monitoraggio è retroattivo, quindi si tratta di verificare i versamenti fatti nel passato, anche prima della data di entrata in vigore della disposizione (17 settembre 2011).

Dal tenore letterale del provvedimento si traeva una ragionevole tranquillità posto che il riferimento alla "società concedete" pareva limitarne l'applicazione. Con tale riferimento, il finanziamento doveva essere ragionevolmente monitorato nei confronti di una società che ha concesso qualcosa al socio: in altre parole si poteva concludere che i versamenti di denaro nei confronti della società richiedevano la compilazione della comunicazione solo nel caso in cui li avesse effettuati un socio che ha in utilizzo un bene di proprietà della società. Pareva di cogliere una simmetria tra immissione di denaro e utilizzo del bene. E, se così fosse stato, di certo la comunicazione dei finanziamenti sarebbe stato adempimento residuale e del tutto accessorio alla comunicazione dei beni.

Purtroppo la questione è stata risolta in maniera del tutto diversa dall'Agenzia delle Entrate, in particolare con le risposte contenute nella [C.M. n.25/E/12](#). In quella sede, alla richiesta di spiegazioni in merito al riporto nella comunicazione di informazioni relative alle operazioni di finanziamento, venne affermato che:

*"... i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci".*

Questo sta a significare che la comunicazione deve essere resa per ogni tipo di immissione di denaro in società, fosse anche un semplice versamento per fini di liquidità oppure per realizzare un investimento strumentale all'attività (quindi anche quando fosse esclusa una qualsiasi utilità privata ritraibile da tale finanziamento).

Peraltro viene confermata anche l'interpretazione che impone il monitoraggio dei finanziamenti già in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della disposizione):

*"Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011".*

Peraltro, nello stesso documento, in conformità con quanto appena detto, l'Agenzia ha precisato che i finanziamenti e i versamenti devono essere segnalati per l'intero ammontare e non solo per la quota parte riferibile all'acquisto di beni (eventualmente) concessi in godimento ai soci.

Tali ultime risposte sono conformi a quanto contenuto del provvedimento attuativo (in termini di monitoraggio dei finanziamenti in corso), ma se coordinate con la precedente risposta ne deriva un *mix* davvero esplosivo:

- ▶ un conto è monitorare i finanziamenti in corso relativi all'utilizzo di un bene, in quanto si tratta di un adempimento non trascurabile, ma comunque circoscritto a fattispecie specifiche e ben individuate;
- ▶ ben diverso è monitorare tutti i finanziamenti in corso.

Si deve evidenziare che non esiste alcun limite temporale a tale monitoraggio (o quantomeno i chiarimenti forniti non mettono alcun paletto a riguardo), il che significa che:

- ➡ la comunicazione deve essere fatta per tutte le società non fosse altro che per il Capitale sociale. Da parte di alcuni si è evidenziato che i versamenti a titolo di capitale sociale o per aumenti di capitale sono già monitorati attraverso atti notarili: certamente vero, ma da nessuna parte si ravvisano esclusioni da tale punto di vista (peraltro anche la circolare n.27/IR/12 propende per la necessità di inclusione, stante il tenore letterale delle previsioni). E comunque, quand'anche fosse consentito di escludere le capitalizzazioni già note all'Amministrazione Finanziaria, sarebbero comunque moltissime le situazioni da monitorare (versamenti a fondo perduto, versamenti in conto futuro aumento di capitale, finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi, ecc.). Un obbligo di rendicontazione davvero immane;
- ➡ in seconda battuta si deve osservare come non vi siano esclusioni dimensionali, il che significa che addirittura società quotate dovrebbero essere interessate da tale adempimento;
- ➡ non vi sono nemmeno esclusioni per le società in contabilità semplificata, il che porta ad includere nell'obbligo di comunicazione i versamenti che i soci abbiano effettuato nei confronti della società, monitoraggio davvero arduo vista l'assenza della parte finanziaria della contabilità, peraltro da parte di soggetti poco avvezzi agli adempimenti amministrativi, soprattutto se si pensa che in passato sono state frequenti le commistioni tra patrimonio sociale e patrimonio dei singoli soci;
- ➡ come detto, il tutto senza dimenticare che non esiste neppure un orizzonte temporale limitato per l'individuazione di tale monitoraggio, con la conseguenza di dover comunicare, se ancora in corso al 2011, finanziamenti e capitalizzazioni realizzate magari decine di anni addietro. Una complicazione incredibile a fronte non si capisce di quale esigenza di monitoraggio: se un finanziamento realizzato negli ultimi anni può essere certamente utile all'Amministrazione Finanziaria per innescare le verifiche prescritte dal co.36-*septiesdecies* precedentemente richiamato (se il socio versa un milione di euro è plausibile che si voglia verificarne la fonte), qualora il finanziamento fosse risalente ad anni addietro in corrispondenza dei quali il diritto all'accertamento è ormai prescritto l'adempimento pare davvero inutile.

Peraltro non si deve trascurare il fatto che il provvedimento del 16 novembre 2011 dispone che:

*“... le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti”.*

Peraltro, mentre il provvedimento richiedeva i dati anagrafici dei soci che “effettuano” i finanziamenti nei confronti della società con la C.M. n.25/E/12 l’Agenzia afferma che:

*“... I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati”.*

Una formulazione che non lascia adito a dubbi, circa il fatto che si debbano indicare anche i finanziamenti che i soci hanno ricevuto dalla società: un ulteriore implicito ampliamento all'obbligo di comunicazione che il tracciato *record* del modello originariamente approvato nel 2011 neppure consente di inserire.

Il tutto ricordando comunque che la sanzione applicabile è davvero modesta. La seconda parte del co.36-*sexiesdecies* prevede *che*:

*“Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al co.36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97”.*

Ossia la sanzione fissa compresa tra €258 ed €2.065.

Posto che per la comunicazione dei finanziamenti non è prevista una sanzione specifica (e come potrebbe essere visto che non è neppure contemplata dalla norma...) l'unica soluzione è quella di ricondurre le eventuali irregolarità alla disposizione appena richiamata: dato che la comunicazione dei finanziamenti non è ricollegata agli effetti reddituali derivanti dall'utilizzo dei beni, occorre concludere che in caso di omessa o irregolare comunicazione dei versamenti dei soci a favore della società troverebbe applicazione la sanzione residuale.

Questo non per incentivare l'omessa presentazione o un atteggiamento di leggerezza nella compilazione, ma quantomeno per dare una nota di tranquillità in tutti quei casi dove, se non fosse diversamente circostanziato l'adempimento in commento, la compilazione risulterebbe del tutto impossibile, soprattutto per i finanziamenti più risalenti.

Master in 6 incontri - Formula Week-end [disposizione a banchi]

## DIRITTO FALLIMENTARE

Gli adempimenti del professionista come curatore fallimentare, commissario giudiziale e consulente nelle procedure fallimentare e concorsuali

Orario Venerdì 9:30-13:00 / 14:00-17:30 - Sabato 09:30-13:00 / 14:00-16:30

<b>VERONA</b> CTC Hotel Verona	dal 05 aprile 2013	<b>MILANO</b> Hotel Michelangelo	dal 12 aprile 2013
-----------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------

**QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE**  
**€ 1.250,00 + IVA 21%** [Comprensiva di coffee break]  
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

**QUOTA AGEVOLATA**  
Per chi si iscrive entro 20 giorni dall'inizio del Master selezionato oppure per i partecipanti con meno di 35 anni  
**€ 1.060,00 + IVA 21%** [Comprensiva di coffee break]  
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni [Clicca qui](#)

 **EUROCONFERENCE\*** |  **MASTER DI APPROFONDIMENTO** | Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)